



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 10/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27/01/2009 un contratto di prestito su delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 31/12/2015 in corrispondenza della rata nr. 81, su un totale complessivo di 96 rate previste.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 786,22 di cui € 203,53 a titolo di "commissioni bancarie/finanziarie", € 369,90 a titolo di "commissioni intermediario finanziario", € 169,82 a titolo di "costi assicurativi", € 42,97 a titolo di "spese istruttoria". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 31/12/2015, ha eccepito che in data 31/12/2015 per effetto della cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex articolo 1186 codice civile con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto anche per mezzo del T.F.R. e di altre indennità come previsto dal D.P.R. 180/50. Pertanto, ritiene che la richiesta di rimborso avanzata non sia suscettibile di accoglimento dal momento che non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'articolo 125 – sexies comma 1 del TUB.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.



DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Per risolvere la controversia il Collegio ricorda che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 216767/2021, ha statuito il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Nel caso di specie, parte resistente eccepisce l'inapplicabilità al caso in controversia dell'art. 125-sexies TUB, trattandosi di un'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a seguito del pagamento del debito residuo da parte del datore di lavoro (attraverso il TFR) e non del cliente. Sul punto il Collegio ritiene che l'art. 125-sexies del TUB contenga la previsione di un diritto inderogabile del debitore che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, indipendentemente dalla forma con cui è stato estinto, a ricevere il rimborso degli oneri non maturati e pertanto ritiene che la questione sollevata dalla parte resistente sia priva di fondamento (Cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 13611/2021 e Collegio di Napoli, decisione n. 6410/2016).

Con riferimento al rimborso degli oneri non maturati, il Collegio rileva che, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, gli oneri e spese istruttorie sono da considerare di natura *recurring*. Infatti, la clausola descrittiva del costo fa riferimento alla remunerazione di attività di *“invio di comunicazioni periodiche”* e, pertanto, a dispetto della denominazione, si tratta di costi che attengono non solo ad attività prodromiche alla concessione del prestito, ma anche riferite all'intera durata del contratto come chiarito dalla pronuncia del Collegio di Torino 23515/2020. Di natura *recurring* sono anche le commissioni finanziatore in quanto la clausola descrittiva della voce di costo in parola prevede che essa vada a remunerare attività di *“amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento”*. Altrettanto si deve dire delle commissioni intermediario incaricato in quanto la clausola descrittiva della voce di costo prevede che essa sia rivolta a remunerare, oltre alle attività tipicamente proprie dell'intermediario del credito, anche *“ogni altra attività prestata”*. La quota non maturata degli oneri assicurativi per il rischio impiego va rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis* dal momento che non sono stati versati in atti documenti che consentano di calcolarne il rimborso con un criterio diverso.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 216767/2021 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	8		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	15,63%

rate pagate	81	rate residue	15	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
SPESE ISTRUTTORIA				275,00	Recurring	15,63%	42,97		42,97
COMMISSIONI INTERMEDIARIO				1.302,57	Recurring	15,63%	203,53		203,53
COMMISSIONI INTERMEDIARIO INCARICATO				2.367,36	Recurring	15,63%	369,90		369,90
COSTI ASSICURATIVI RISCHIO IMPIEGO				1.086,85	Recurring	15,63%	169,82		169,82
Totale				5.031,78					786,22

L'importo come sopra calcolato (€ 786,22), arrotondato a € 786,00, coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente.

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 786,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA